



515/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Fallimento.
Cessioni di
credito.
Azione dei
dipendenti
ex art.1676
c.c. verso
ente
appaltante.
Fattispecie.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

R.G.N. 22837/2009

Cron. SIS

Rep. C.I.

Ud. 26/11/2015

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso 22837-2009 proposto da:

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (C.F. 80048290631), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118,
presso l'avvocato ANTONIO STANIZZI, rappresentato e
difeso dall'avvocato NICOLA INDOLFI, giusta procura a
margine del ricorso;

2015

1948

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO DUE D DI D'ALESSANDRO ANGELO & C. S.A.S.
(C.F. 05232670637), in persona del Curatore dott.

4

ANTONIO RUSSO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via
GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso l'avvocato ALESSANDRA LA
VIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE
SANGIOVANNI, giusta procura a margine del
controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1462/2009 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato NICOLA INDOLFI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE
SANGIOVANNI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Il Fallimento della Due D di D'Alessandro Angelo & C. s.a.s. (fallimento dichiarato con la sentenza del Tribunale di Nola del 23/10/99) agiva nei confronti del Comune di Nola, esponendo che la società poi fallita vantava crediti verso l'ente territoriale per lire 99.000.000; che, in data successiva al fallimento, in seguito a transazioni ex art.411 c.p.c., la Due D aveva parzialmente ceduto tali crediti ai dipendenti e che il Comune aveva dato esecuzione a detti contratti, versando ai lavoratori la somma complessiva di euro 64.967.924.

Chiedeva pertanto che, accertata l'inefficacia ex art.44 l.f. delle cessioni di credito, il Comune di Somma Vesuviana venisse condannato al pagamento della somma indicata, oltre rivalutazione ed interessi.

Il Comune si costituiva, eccepiva di avere corrisposto ai dipendenti le somme di spettanza della Curatela, nell'ignoranza dell'avvenuto fallimento, chiedeva il rigetto della domanda sul rilievo della carenza di interesse della Curatela, atteso che i pagamenti erano serviti a saldare i crediti privilegiati dei dipendenti.

Il Tribunale respingeva la domanda, e la Corte d'appello, con sentenza del 20/3/09-5/5/09, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Comune a pagare al Fallimento la somma di euro 33.559,33, oltre interessi legali dal 6/12/02 al saldo, nonché alle spese del giudizio.

Nello specifico, la Corte partenopea ha ritenuto inammissibile per tardività l'eccezione del Comune sollevata nella comparsa conclusionale, di avere eseguito i pagamenti in virtù dell'art.1676 c.c.; nel merito, ha rilevato che il Fallimento aveva chiesto non l'inefficacia ex art.44 l.f., ma l'adempimento contrattuale, ai cui fini era superflua l'allegazione dell'inefficacia delle cessioni di credito stipulate tra la Due D ed i dipendenti in data successiva al fallimento, ed ha rilevato a riguardo che il Comune non aveva mai eccepito di avere estinto nei confronti del Fallimento l'obbligazione di pagamento a suo carico, ed anzi aveva esplicitamente riconosciuto di avere corrisposto ai dipendenti somme di spettanza della Curatela, da cui il difetto di interesse della Curatela a far dichiarare l'inefficacia dei pagamenti ex art.44 l.f.; era evidente peraltro l'interesse alla domanda di pagamento proposta in via principale, atteso che non risultava provato che alla massa attiva fossero state acquisite somme sufficienti al soddisfacimento integrale di tutti i creditori.

Ricorre avverso detta pronuncia il Comune, con ricorso affidato a sette motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Il Fallimento ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo mezzo, il Comune si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e del vizio di insufficiente motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non ha interpretato la domanda, ma l'ha mutata, e formula il seguente quesito di diritto: "Decide ultra petita, in quanto modifica la causa petendi, il giudice che, richiesto di accertare che un pagamento sia avvenuto in esecuzione di inefficaci cessioni di credito, ignorando la richiesta, appunto, di accertamento dell'efficacia delle cessioni di credito che hanno dato origine al pagamento, decida che oggetto della domanda sia una richiesta di adempimento contrattuale."

2.1.- E' opportuno premettere che il controricorso del Fallimento è tardivo, e quindi è inammissibile, così come, in via consequenziale, la memoria ex art. 378 c.p.c.; il difensore del Fallimento, in forza della procura alle liti rilasciata a margine dell'atto, ha comunque partecipato alla discussione orale, facendo valere le proprie eccezioni ed argomentazioni.

Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevata in primis l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n.5, non accompagnato dal necessario momento di sintesi, ex art. 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile; vanno rapidamente superate le eccezioni di inammissibilità per genericità avendo la parte, quanto meno a grandi linee, riportato il contenuto della domanda, da cui la facoltà di verificare

l'esistenza del vizio processuale, sostanzialmente fatto valere, con l'esame diretto degli atti.

Ciò posto, si rileva l'infondatezza della doglianza, atteso che la Corte d'appello, a fronte della deduzione della pretesa del Fallimento, si è limitata ad interpretare la domanda svolta dalla parte, alla stregua delle deduzioni in fatto e del tenore letterale delle conclusioni, qualificandola come mera domanda di adempimento, in relazione alla quale la richiesta di accertamento in via incidentale dell'inefficacia delle cessioni si palesava come richiesta in via anticipata di accertamento dell'infondatezza dell'eccezione di estinzione del debito a mezzo dei pagamenti eseguiti ai dipendenti, che il Comune avrebbe potuto svolgere per paralizzare la pretesa attorea.

1.2.- Col secondo motivo, il Comune si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.1260 e ss. c.c. e dell'art.101 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso la partecipazione al giudizio dei lavoratori cessionari.

2.2.- Il motivo, strettamente collegato col precedente, ne segue la sorte, attenendo ad un aspetto che la Corte d'appello ha ricostruito ed interpretato diversamente.

1.3.- Col terzo motivo, l'ente ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1676, 2697 c.c., 112 c.p.c. e delle norme in materia di onere della prova, facendo presente di avere riconosciuto, sin dalla

comparsa di costituzione di primo grado, di avere pagato ai dipendenti somme a questi spettanti ex art.1676 c.c.

1.4.- Col quarto, si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e dell'art.345 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva l'eccezione di aver pagato le somme ex art.1676 c.c.

2.3.- I due motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente, e sono da ritenersi fondati, nei limiti di quanto in prosieguo ritenuto.

I fatti rilevanti erano nella specie chiari sin dall'atto introduttivo del giudizio, avendo il Fallimento dedotto la posteriorità dei verbali di conciliazione e delle cessioni di credito rispetto al fallimento, sicchè era pacifico che i lavoratori avessero ottenuto il pagamento del dovuto nell'ambito dell'azione diretta esperita nei confronti del Comune appaltante (che non necessariamente richiede la proposizione della domanda giudiziale), ed il Fallimento, inoltre, aveva specificamente chiesto che venissero dichiarati inefficaci le cessioni nei confronti della massa.

Dovendosi decidere sull'inopponibilità, si poneva d'ufficio la questione dell'applicabilità dell'art.1676 c.c. risultante dai verbali di conciliazione ex art.411 c.p.c., e la relativa difesa del Comune non integrava un'eccezione in senso proprio, ma una difesa proponibile anche in appello senza i limiti di cui all'art.345 c.p.c.

Sotto questo profilo, deve pertanto ritenersi falsamente applicato l'art.345 c.p.c., e quindi violato l'art.112 c.p.c., per l'omessa pronuncia su detta difesa.


Ne consegue che la valutazione dei verbali di conciliazione, in esecuzione dei quali era stato eseguito il pagamento, si poneva d'ufficio ai fini dell'accertamento della positiva esistenza del credito residuo nei confronti dell'ente.

Né l'intervenuta dichiarazione di fallimento rendeva improcedibile l'azione dei dipendenti nei confronti del committente ex art.1676 c.c. e quindi il già intervenuto fallimento non precludeva l'azione proposta nei confronti del Comune, da cui consegue che se i verbali di conciliazione, con le relative cessioni di credito, erano inefficaci verso la Curatela, erano invece pienamente validi ed efficaci tra i lavoratori ed il Comune.

Come infatti affermato nella pronuncia 3559/2001(e in senso conforme, le successive 16577/2004, 10626/2006 e 2230472007), in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti

retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, si da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; ne' tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio.

E sempre secondo la pronuncia 3559/2001, il pagamento eseguito dal committente agli ausiliari dell'appaltatore ai sensi dell'art.1676 c.c. estingue, in corrispondenza della somma versata, sia il debito del medesimo committente verso l'appaltatore, sia il debito di quest'ultimo verso i lavoratori.



1.5.- Col quinto motivo, il Comune si duole della insufficiente motivazione, sull'esistenza della pretesa creditoria.

1.6.- Col sesto, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.100 c.p.c., ribadendo la carenza di interesse della Curatela alla declaratoria di inefficacia delle transazioni e relative cessioni di credito, nonché alla correlata richiesta di pagamento.

1.7.- Col settimo, si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., sostenendo che spettava al Fallimento provare la lesione dei creditori poziori.

2.3.- I motivi da cinque a sette sono assorbiti dall'accoglimento dei motivi tre e quattro.

3.1.- Conclusivamente, respinti i primi due motivi di ricorso, vanno accolti i motivi terzo e quarto, assorbiti gli altri, e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: "Richiesto dal Fallimento il pagamento di quanto dovuto a ragione del contratto d'appalto, e risultando che con verbali di conciliazione ex art.411 c.p.c., successivi alla dichiarazione di fallimento, il fallito ha ceduto ai dipendenti a soddisfazione dei crediti retributivi da questi vantati, i crediti che il primo aveva nei confronti dell'appaltante, diffidato dai lavoratori ex art.1676 c.c., il Giudice deve provvedere d'ufficio a valutare detti

verbali, al fine di accertare positivamente l'esistenza del credito residuo del Fallimento nei confronti dell'ente appaltante."

Il Giudice del rinvio provvederà anche a decidere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge i primi due motivi di ricorso, accoglie i motivi terzo e quarto, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 26 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere est.

R. M. Di Marco

